



# Città di Cuornè

Città Metropolitana di Torino

---

SETTORE TECNICO  
Servizio Lavori pubblici e Progettazione  
Ufficio C.U.C.

GESTIONE ASSOCIATA TRA I COMUNI DI  
CANISCHIO, CERESOLE REALE, COLLERETTO CASTELNUOVO, CUORGNÈ, FAVRIA, INGRIA,  
PERTUSIO, PRASCORSANO, SAN COLOMBANO BELMONTE, VALPERGA E VISTRORIO

**PROCEDIMENTO – COMUNE DI CUORGNE'**

OGGETTO

---

**FAQ n. 7**

**APPALTO DEI LAVORI DI RESTAURO DEL TEATRO STORICO COMUNALE**

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. 50/16 E S.M. E I.

CIG: 6932592BE3

---

## **QUESITO 1**

Si richiede di chiarire quanto segue, dato il Vs comunicato FAQ n. 3 in cui si indica che: nell'ottica della semplificazione, in linea con il comunicato del Presidente dell'ANAC 26/10/2016, le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione dell'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, potranno essere rese dal legale rappresentante dell'operatore economico e riferirsi a tutti i famigliari conviventi di maggiore età dei soggetti di cui punti 1,2 3 e 4 del punto 17.2 del disciplinare di gara succitato, senza indicare il nominativo dei singoli famigliari.

Con riferimento allo stesso comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016 (punto n. 3 modalità di dichiarazione) si richiede se il legale rappresentante possa compilare il modello B, dichiarando anche per tutti i soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e quindi gli altri legali rappresentanti e direttori tecnici, nonché membri del Consiglio di Amministrazione (per quanto riguarda le dichiarazioni relative alla verifica antimafia) possano NON fornire il modello B.

## **RISPOSTA 1**

Il punto 3 del comunicato del Presidente dell'ANAC del 26/10/2016 recita:

*Nell'ottica di perseguire la semplificazione delle procedure di gara e la riduzione degli oneri amministrativi connessi allo svolgimento delle stesse, le stazioni appaltanti richiedono, alle imprese concorrenti, l'indicazione del nominativo dei soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 80 solo al momento della verifica delle dichiarazioni rese.*

*Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame. Ciò posto, appare opportuna l'adozione, da parte dei rappresentanti legali dei concorrenti, di adeguate cautele volte a evitare il rischio di rendere, inconsapevolmente, dichiarazioni incomplete o non veritiere. A tal fine, potrebbe provvedersi alla preventiva acquisizione, indipendentemente da una specifica gara, delle autodichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte di ciascuno dei soggetti individuati dalla norma, imponendo agli stessi l'onere di comunicare eventuali variazioni e prevedendone, comunque, una periodica rinnovazione.*

Pertanto per quanto riguarda la dichiarazione dell'assenza delle cause di esclusione previste all'art. 80, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e con specifico riferimento ai famigliari dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia, il legale rappresentante dell'operatore economico potrà valutare se:

- dichiarare anche per i famigliari conviventi di maggiore età (senza indicare nome e cognome) degli altri soggetti (indicando per questi ultimi nome e cognome) di cui ai punti 1,2,3 e 4 del punto 17.2 del disciplinare di gara senza che gli stessi compilino il Modello B, ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni false;

*Ovvero*

- far rendere da ciascun soggetto di cui ai punti 1,2,3 e 4, la dichiarazione per sé e per i famigliari conviventi di maggiore età (senza indicare nome e cognome) sulla base del contenuto del modello B del disciplinare di gara.